

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso per motivi aggiunti

con contestuale istanza di notifica per pubblici proclami

RG 5928/2023

Nell'interesse dei **sig.ri**

Addezio	Annamaria	DDZNM99B57L259T
Battaglia	Lucia	BTTLCU92A61M289P
Bianco	Guglielmo	BNCGLL81E08H892X
Camera	Debora	CMRDBR94S54E131Z
Campagna	Vincenzo	CMPVCN96P25F839W
Capasso	Giusy	CPSGSY98E46F839X
Cascone	Vincenzo	CSCVCN98P18C129O
Cuomo	Marialuisa	CMUMLS87B52F839V
	Maria Pia	
D'Ambra	Francesca	DMBM95A52F839U
D'Angelo	Raffaella	DNGRFL98M46D789J
D'Auria	Vittoria	DRAVTR89D42C129Q
D'Avanzo	Vincenzo	DVNVCN94D14F839V
De		
Cristofaro	Teresa	DCRTRS97B58I234J
De Vita	Bianca	DVTBNC94C56F839H
		DGDFBL97M57G309I
Di Guida	Fabiola	
Esposito	Chiara	SPSCHR98B45C129Q
	Miriam	
Esposito	Francesca	SPSMMF98H64F839B
Esposito		
D'Onofrio	Denise	SPSDNS91R50F839I
Ferraro	Giovanni	FRRGNN91S15F799V
Gallo	Melania	GLLMLN95B57C129C
Gargiulo	Stefano	GRGSFN89H24F839N
Illiano	Angela	LLNNG95P55F799R
Landolfi	Fabiana	LNDFBN96S59F799D
Liccardo	Sara	LCCSRA91C57F839E

Liguoro	Roberta	LGRRRT97M43M289J
Mangione	Andrea	MNGNDR96C56I234E
Manna	Daniela	MNNDNL96M54G813V
Micallo	Carmela	MCLCML96E56F839D
Musella	Michele	MSLMHL95A11F839A
Novara	Grace	NVRGRC91C52F799Y
Papa	Camilla	PPACLL95M61F839E
Pettirossi	Emanuela	PTTMNL85M69F839O
Santangelo	Luciano	SNTLCN90C21F839O
Santorelli	Antonella	SNTNNL98T59G812B
Santorelli	Fortuna	SNTFTN96P43H860P
Sebastiano	Marika	SBSMRK96R46F839B
Toscano	Anna	TSCNNA67C48G812V
Verdezza	Bernardino	VRDBNR94D06C129O
Vitale	Mario	VTLMRA89R02E131X
Perillo	Maria	PRLMRA81T41C459L
Ricca	Giuseppe	RCCGPP96S22F839D
Roberta	Russo	RSSRRT93P67F839
Marina	Sabatino	SBTMRA98E55F839Y
Zavino	Natascia	ZVNNSC94E52F839B
Montaperto	Valentina	MNTVNT85C56F839U
Marinelli	Giuseppina	MRNGPP76R59F839C
Di Vaia	Mario	DVIMRA79C16F839G
Parolisi	Daniele	PRLDNL95B21F839E
Anna	Prisco	PRSNNA96S44A509V

rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Bernardino Noviello

C.F.: NVLBNR77P29B963M, P.Iva 03711250617 con il quale elett.te domiciliano

presso la di lui pec **avv.noviello@pec.it** dichiarando di voler ricevere tutte le

comunicazioni di rito al fax n°081/18906491

Contro

La AOU DEI COLLI, in persona del Direttore Generale suo legale rapp.te p.t., Via
L. Bianchi Napoli C.F.: 06798201213 PEC:**direzione.ospedalideicolli@pec.it**

Nonché nei confronti di

Tutti i soggetti idonei presenti all'interno della graduatoria definitiva approvata con
Deliberazione del Direttore Generale n° 213 del 26/03/2024.

Avverso e per l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia

- a) del provvedimento di esclusione dal Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, esclusione conosciuta solo in data 20/09/2023, come da ultimo aggiornamento, per effetto di pubblicazione della graduatoria prova scritta anonima sul sito dell'"Azienda Ospedaliera dei Colli consultabile presso il link: <https://www.ospedalideicolli.it/wp-content/uploads/graduatoria-prova-scrutt-anonima1.pdf>, con valenza di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge;
- b) della graduatoria definitiva Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, pubblicata in data 16.11.2023;
- c) dell'avviso prova orale asseritamente pubblicato il 21/09/2023 sul sito dell'"AORN "Ospedale dei Colli" da cui risultavano esclusi i ricorrenti;

- d) del questionario estratto per l'espletamento della prova scritta contenente in se n° 4 domande ambigue e fuorvianti;
- e) di tutti i verbali attestanti l'espletamento della prova concorsuale di cui si ignorano estremi e contenuto;
- f) dell'eventuale esito negativo della prova pratica per non esserne stata rispettata la modalità di svolgimento cristallizzata nel bando;
- g) del bando di concorso pubblico per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, in quanto lesivo;

RISPETTO AI MOTIVI AGGIUNTI

- a) della Deliberazione del Direttore Generale n° 213 del 26/03/2024 avente ad oggetto la conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n° 155 posti di Infermiere, la approvazione della graduatoria e la conseguente nomina dei vincitori;
- b) della nomina formale dei vincitori prot. n° 11827 del 03.04.2024.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2 CPA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

Alla ricorrezione del questionario somministrato all'odierno ricorrente

PER LA DECLARATORIA DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELL' ODIERNO RICORRENTE

Ad inserirsi nella graduatoria de qua definitivamente

La graduatoria definitiva da ultimo approvata con la delibera di che trattasi è illegittima per tutte le censure di cui al ricorso introduttivo

Noti i dati di fatto, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, ai fini dei presenti motivi aggiunti si osserva quanto segue.

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021.

Quest'ultimo ha previsto per l'espletamento della prova scritta: *“ lo svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla vertenti sulla professione specifica di infermiere, su argomenti relativi alla infermieristica clinica, alle competenze afferenti all'area disciplinare della rianimazione, delle malattie infettive, della cardiocirurgia, dell'ecmo, della cardiologia oltre che alla legislazione di settore ed alla organizzazione”*.

Praticamente la prova si è svolta attraverso la somministrazione di un questionario a risposta multipla sulle materie oggetto del concorso composto da 60 domande da risponderci in 60 minuti, domande somministrate attraverso 4 sequenze diverse, ma dall'identico contenuto. Con riguardo alla determinazione del punteggio da conseguire per il superamento della prova scritta la commissione esaminatrice ha previsto che *“a ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta: +0,50 punti; - Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; - Risposta errata: -0,10 punti”*.

Ad ogni modo per il superamento della prova scritta il bando ha previsto il raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di almeno 21/30.

In data 13.03.2023 i ricorrenti hanno sostenuto la prova pratica, tuttavia, successivamente, in data 20.09.2023, a seguito della consultazione del link appositamente predisposto dall'Ospedale dei Colli, hanno potuto constatare la non ammissione agli orali e quindi ad oggi la esclusione dalla graduatoria definitiva per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto.

E' bene precisare però che in fase concorsuale i ricorrenti hanno potuto constatare che dalla lettura del questionario somministrato 4 domande erano ambigue oltre che fuorvianti rispetto alle risposte rese. Ci riferiamo alla domanda n° 1,9,22,33 nella numerazione generale della prova scritta estratta che, come già specificato, è consistita nella somministrazione di n° 60 quiz in 60 minuti dall'identico contenuto per tutti ma secondo una diversa sequenza.

Per tale ragione con provvedimento n°19/2024 gli odierni ricorrenti sono stati ammessi all'espletamento degli orali previa correzione della prova pratica, li hanno superati e di conseguenza sono attualmente inseriti nella graduatoria di che trattasi con riserva, senza diritto di assunzione.

Va da se che l'esclusione di tutti loro dalla procedura è illegittima per le seguenti considerazioni di diritto.

VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INGIUSTIZIA MANIFESTA FALSA ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO- IRRAGIONEVOLEZZA NELL'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO AI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA A TUTTI I RICORRENTI

Se questo è quanto emerge *per tabulas* la somministrazione di un questionario recante ben 4 domande illegittime integra una palese violazione della *lex specialis* della selezione dal momento che la p.a. ha, di fatto, somministrato agli odierni ricorrenti

non già 60 domande univocamente corrette, come avrebbe dovuto essere, bensì solo 56.

La violazione in sé è rilevante dacché la somministrazione di 4 domande illegittime rispetto a quelle previste dal bando ha ingiustificatamente “compresso” la possibilità per gli odierni ricorrenti di raggiungere non solo e non tanto il punteggio massimo di 30/30 quanto quello minimo di 21/30 utile al superamento della prova.

La questione è molto importante. Infatti, l'Amministrazione non ha mai pubblicato alcun avviso di rettifica del bando, anzi ha pubblicato l'avviso recante modalità di svolgimento della prova scritta in 60 quesiti a risposta multipla; la previsione della somministrazione di 60 quesiti è correlata all'ulteriore previsione della soglia di sbarramento di almeno 21/30; la soglia di sbarramento di almeno 21/30 rende evidenza della necessità di porre il candidato nella condizione di rispondere a 60 quesiti che siano tutti legittimi valendo il mancato raggiungimento della stessa quale “esclusione” dal concorso.

Dopo tutto, ragionando a contrario – cioè ritenendo legittimo l'operato della parte resistente - si giungerebbe inevitabilmente a dover definire una soglia di sbarramento della prova scritta differente da quella prevista dal bando, poiché abbassando il numero di domande legittime è aumentato proporzionalmente il numero di risposte esatte.

Dunque, appare chiaro che la Controparte o considera il questionario come fosse di 56 domande, con ciò ammettendo tutti i ricorrenti a sostenere la prova orale senza dover ripetere quella scritta, considerando proporzionalmente rivista la soglia di sbarramento, oppure non potrebbe fare altro che garantire ai candidati esclusi la ripetizione della precitata prova, risomministrando 4 domande del questionario in

luogo di quelle quivi censurate. Il Consiglio di Stato ha più volte ricordato che nell'ambito di una procedura concorsuale il bando predisposto si pone come vincolo alla stessa Amministrazione, le cui regole valgono da parametro di riferimento rispetto alla legittimità di tutti gli atti concorsuali. Sul punto sia concesso di riportare una delle più recenti statuizioni del Supremo consesso: *“si rammenta, sul punto, che nei concorsi pubblici la lex specialis vincola non solo i concorrenti, ma in primis la stessa P.A. che non dispone di alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione. Le regole stabilite nel bando vincolano quindi rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa deve limitarsi alla loro applicazione senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione ed attuazione e ciò in forza (...) del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio di potestà connesse alla conduzione della procedura di selezione (sul punto, ex multis, Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530)”* (v. III Sezione, Sentenza 27/06/2018, n. 3961).

Come già anticipato in punto di fatto i ricorrenti nella fattispecie oggetto del contendere hanno riscontrato che delle 60 domande somministrate 4 erano ambigue, fuorvianti soprattutto in merito alle risposte da rendere.

In particolare:

Domanda n° 33: Quale dei seguenti fattori svolge un ruolo determinante nella formazione delle piaghe da decubito?

- A) Ipossia locale per fenomeni vasospastici.
- B) Stato settico.
- C) Perdita della sensibilità dolorifica.

I ricorrenti hanno risposto A) ovvero Ipossia locale per fenomeni vasopatici, il lettore dava quale risposta esatta la C) Perdita della sensibilità dolorifica, tuttavia è acclarato,

per evidenza scientifica che la risposta esatta è la A. **Si legga in proposito la letteratura scientifica allegata agli atti nonché la recentissima sentenza del TAR Campania Napoli sez. I 6268/2023 che ha acclarato la ambiguità/ rectius illegittimità della domanda di che trattasi.**

Ancora nella domanda n° 1 Quali delle seguenti malattie si può trasmettere per via aerea?

- A) Meningite cerebrospinale epidemica;
- B) Parotite;
- C) Mononucleosi;

I ricorrenti hanno risposto C) ovvero Mononucleosi, mentre il lettore dava per corretta la risposta B ovvero la Parotite. In realtà dalla letteratura scientifica depositata in atti tutte e tre le citate malattie nel quesito di che trattasi sono trasmissibili per via aerea. **(anche il citato quesito è stato già oggetto di accertamento dall'Ill.mo Collegio con la sentenza 6268/2023).**

Il quesito n° 9: La porpora si riscontra più frequentemente in caso di :

- A) Piastrinopenia;
- B) Vasculopatia;
- C) Trombocitosi.

I ricorrenti hanno scelto l'opzione B vasculopatia, in realtà la risposta corretta secondo il lettore ottico è la A ovvero la piastrinopenia. **(anche il citato quesito è stato già oggetto di accertamento dall'Ill.mo Collegio con la sentenza 6268/2023).**

Ancora il quesito n° 22: Parlando di monitoraggio giornaliero, un paziente si definisce oligurico quando:

- A) la diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml.
- B) la diuresi giornaliera è inferiore a 800 ml.

C) la diuresi oraria è inferiore a 0,5 ml/kg.

I ricorrenti hanno risposto C ovvero la diuresi oraria è inferiore a 0,5 ml/kg, tuttavia la risposta data come corretta dal lettore ottico è la A la diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml, risposta equipollente alla C, tale quindi da indurre in errore chiunque....

A ciò aggiungasi che la stessa risposta C è data come valida nella banca dati del Concorso per medesima categoria bandito dall'ASL Roma 2 che in tal sede si allega.

Ancora la domanda inerente

A tal fine è bene precisare che per giurisprudenza consolidata: **"la necessità che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell'Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero sia state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull'Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile"** (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Ancora: **"nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla"** (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

A tal fine la scrivente difesa evidenzia che per giurisprudenza consolidata ha statuito che: **“Con riferimento alle prove concorsuali basate su quesiti a risposta multipla è imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico”**

(T.A.R. Campania, V Sezione, Sentenza 12/05/2021, n. 3149). La medesima

giurisprudenza ha, altresì, osservato che **“Nell’ambito di una prova concorsuale scritta a risposta multipla ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti che contengono più risposte esatte oppure nessuna risposta esatta”** (T.A.R. Lazio-Roma, Prima Sezione, Sentenza 21/06/2021, n. 7346) e, inoltre, che **“In tema di concorsi pubblici, affinché le domande somministrate in una prova concorsuale a risposta multipla possano considerarsi corrispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio dei candidati”** (v. Sentenza n. 7346 cit.).

“Con riferimento alle prove di concorso pubblico, articolate su quesiti a risposta multipla, non è possibile configurare alcuna discrezionalità sulla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione” (v., tra le altre, T.A.R. Campania, V Sezione, Sentenza 01/03/2021, n. 1303).

Da ultimo con sentenza n°6268/2023 il TAR Campania-Napoli in analoga fattispecie ha così statuito: **“ Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta**

imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842, TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempa, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

Inoltre, sempre con riguardo ai quesiti con pluralità di risposte, il Collegio condivide l'orientamento citato dalla parte ricorrente che ne trae l'estensione della sindacabilità anche al profilo afferente alla formulazione ambigua dei quesiti, nei limiti in cui essa possa determinare la conseguente possibilità che vi siano incontrovertibilmente risposte

alternative e comunque esatte, ovvero che manchi una sola risposta esatta (cfr. richiamata sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 5002/2021, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2015, n. 2673).

VIOLAZIONE DI LEGGE- VIOLAZIONE E DIFETTO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGGE N° 29/1993, NONCHE' DEGLI ART. 9 E 12 DEL DPR 487/94 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA- INGIUSTIZIA MANIFESTA-

Gli atti impugnati sono illegittimi perché le prove sono state corrette attraverso l'utilizzo esclusivo dei sistemi automatizzati non avendo la Commissione minimamente partecipato alle correzioni . A tal fine è opportuno chiarire che per giurisprudenza consolidata: *“l'utilizzo, in un concorso, del sistema di correzione mediante lettore ottico non esime, infatti, l'Amministrazione procedente dall'obbligo di accertare, mediante verifiche di tipo tradizionale, la correttezza delle risposte fornite dai singoli candidati (Tar Lazio, Roma, Sez. I 8775 - 9 settembre 2004).”* (T.A.R. Salerno, sez. II, 04.12.2012, n.2219, T.A.R. Lazio – Roma sentenza n° 11133/2023).

Pertanto nella fattispecie oggetto del contendere la Commissione avrebbe dovuto partecipare attivamente alla correzione dei questionari, verificando a campione che non vi fossero discrasie tra il punteggio assegnato dal sistema automatizzato e quello dovuto all'esito della correzione manuale, con ciò affiancando e validando con la propria attività, gli esiti della procedura di correzione meccanizzata.

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO-VIOLAZIONE E DIFETTO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CANDIDATI.

Da ultimo e per completezza difensiva la scrivente difesa sottolinea anche l'illegittimità della procedura di che trattasi per violazione delle modalità di svolgimento della prova pratica per come cristallizzata nel bando.

Ed invero dalla lettura dello stesso emerge che la prova pratica sarebbe dovuta consistere: **“nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso concernente le conoscenze tecniche e le prestazioni infermieristiche assistenziali oggetto della prova scritta ovvero degli aspetti organizzativi e relazionali della disciplina infermieristica ovvero tesi alla risoluzione di casi assistenziali.”**

Anche la prova pratica, invece, si è svolta attraverso la compilazione di un questionario a risposta multipla, da qui l'illegittimità della procedura di che trattasi anche sotto il profilo testé enunciato.

Giova ricordare infatti che per giurisprudenza consolidata “il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 22 gennaio 2019, n. 257)” (in questi termini T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 ottobre 2019, n. 1139; si veda anche Consiglio di Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 932). Ancora “la discrezionalità dell'Amministrazione nel decidere le modalità di svolgimento delle prove, si esaurisce nelle previsioni del bando, e quando l'Amministrazione, come nel caso di specie, si sia autovincolata, non può successivamente discostarsi da quanto previsto”. (TAR Veneto, sez. I., sentenza n° 1212/2022). A ciò aggiungasi che l'art. 15 del DPR 220/2001 recita

testualmente: *“1. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo precedente. 2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame. 3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa. 4. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti”*. Ebbene nulla di tutto questo è stato fatto nella procedura di che trattasi, in particolare essendo stati espletati i quiz anche per la prova pratica non sono stati messi a disposizione dei concorrenti né apparecchi né materiali. Pertanto prevedere una modalità di espletamento della prova pratica diversa da come cristallizzato nel bando e prevederla in maniera addirittura diversa rispetto a quanto previsto nel citato DPR è tale da aver inficiare l'intera procedura di che trattasi.

ISTANZA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA EX ART. 33 CPA

La scrivente difesa, alla luce delle suesposte considerazioni per tutti i ricorrenti in via principale chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione nella graduatoria definitiva. Infatti anche ai sensi dell'art.34, comma terzo del c.p.a., a tenore del quale *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”*, la richiesta di essere reintegrati in forma specifica, mediante l'ammissione nella graduatoria definitiva.

Al riguardo, *“Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo, l'evento dannoso (la perdita della possibilità di essere posizionati nella graduatoria definitiva), nonché l'elemento soggettivo della colpa,*

consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di anonimato, nonché dei principi generali in materia di verbalizzazione delle operazioni amministrative (cfr. TAR Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, l’Amministrazione è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del partecipante che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all’espletamento della procedura concorsuale” (Cass. Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Gli odierni ricorrenti, infatti, hanno subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non vi è dubbio, pertanto, che, ai sensi dell’art.30, comma 2, c.p.a. “sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento in forma specifica” e, quindi, può ottenersi l’immediata ammissione alla graduatoria definitiva, non essendo in dubbio, nella specie, che questa sia in tutto o in parte possibile (art.2058 c.c.). A tal fine si chiede l’ammissione con riserva alla graduatoria definitiva

già pubblicata, previa richiesta all'Ill.mo Collegio adito di ordinare all'Azienda Sanitaria di indire delle prove orali suppletive.

ISTANZA SOSPENSIVA

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi esposti in ricorso. Parimente sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile dal momento che ove non vengano immediatamente annullati i provvedimenti ed atti impugnati, il ricorrente vedrà irrimediabilmente perso il bene della vita cui aspira, cioè il posto di lavoro e l'Amministrazione procederà all'immediata stipulazione dei contratti per quelli collocati utilmente in graduatoria. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce per i ricorrenti dall'esecuzione degli atti e dei provvedimenti impugnati, impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

E' bene evidenziare che la graduatoria di che trattasi è stata ceduta ad altre aziende sanitarie campane la cui carenza di personale determina un veloce scorrimento.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale previa concessione delle misure cautelari richieste e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, con vittoria di diritti e spese di causa da attribuirsi al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 2002, n. 115. Mod. art. 21 comma 4, L.n. 248/2006 e ss.mm. si dichiara che ai fini del calcolo dell'importo del contributo unificato per spese di atti giudiziari, la presente controversia inerisce il pubblico impiego pertanto il contributo dovuto è di €325,00.

Avv. Bernardino Noviello

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE**

EX ART. 41 CO. 4 C.P.A.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura in calce all'atto di ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso con riserva previo espletamento della prova orale nella graduatoria definitiva del concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale, con profilo di Collaborato Professionale Sanitario – Infermiere, ctg. D, pubblicato sul BURC n. 66 del 04/11/2019 i cui termini sono stati riaperti con avviso pubblicato sul BURC n. 47 del 10/05/2021, approvata con delibera n. 213 del 26.03.2024;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i vincitori del concorso di che trattasi inseriti nell'elenco idonei pubblicato in data 26.03.2024 che potenzialmente sarebbero scavalcati in graduatoria e vedrebbero venir meno il proprio diritto a stipulare il loro contratto di lavoro con la AOU dei Colli per essere sostituiti dal ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione del grande numero dei destinatari inseriti nella proposta di supplenza;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, a riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio Di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

- la pubblicazione in gazzetta ufficiale appare oltremodo gravosa per l'odierna ricorrente;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 41 c.p.a, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso

- quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet della AOU dei Colli;

- quanto alla amministrazione convenuta, mediante consegna via PEC di un'unica copia all'Azienda Costituita;

San Cipriano d'Aversa li 23 maggio 2024

Avv. Bernardino Noviello

BERNARDINO
NOVIELLO
23.05.2024
18:52:48
GMT+00:00

